

vendita, le eventuali differenze attive, lasciandone le dovute quietanze.-

Delibera inoltre:

1°) di contrarre una anticipazione sino a £. 17.000.000 con la Banca d'Italia, sottoposta alle norme del T.U. di Legge sugli Istituti di emissione 28 aprile 1910, n.304 (Art.29 e 30) a quelle contenute nello Statuto della Banca approvato con R.Decreto 21 giugno 1928 n.1404 (art.21 a 25) ed alle condizioni di polizza (Mod.50 Cassa);

2°) di obbligarsi all'onere dei relativi interessi alla ragione del 5% salvo le variazioni di che nell'art.30 comma 2° del suindicato T.U.;

3°) di dare in pegno, a garanzia di siffatte operazioni, a favore della Banca anzidetta, i valori qui appresso descritti:

20.000.000 di Buoni del Tesoro Ordinari 4 %.-

In conseguenza autorizza il Direttore Generale:

a) a consegnare alla Banca d'Italia i valori sopra descritti perchè la Banca ne abbia e ne conservi il possesso, ai sensi e per gli effetti dell'art.456 del Cod.di Comm.;

b) a firmare, in segno di accettazione delle condizioni in esse contenute, la polizza contrattuale (Mod. 50 Cassa);

c) a valersi del credito che sarà messo a disposizione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, mediante gli assegni speciali in uso presso la Banca, assumendo a sé, nella sua qualità, ogni cura e responsabilità per il distacco della bolletta o bollette o dei mandati, comunque prescritti sia per legge, sia per interni regolamenti esonerando, sin da ora, la Banca da ogni responsabilità in ordine a siffatti adempimenti;

d) a far sì che, fermo il termine legale di quattro mesi, la Banca in modo espresso o tacito possa accordare una o più proroghe per

